

MINISTERO DELLA DIFESA

IPOTESI di C.C.N.I. in materia di “Lavoro agile” integrativo del CCNI 2024-2026 parte giuridica relativo al personale del Ministero della Difesa in attuazione dell’art.7, comma 6, lettera ae) del CCNL Comparto FC 2022-2024

PREMESSA

I membri della delegazione di parte datoriale dell’Amministrazione Difesa (AD) e i rappresentanti delle suddette Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale del comparto Funzioni Centrali delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa:

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 15.06.2015, n. 80 recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, c. 8 e 9 della L. 10.12.2014, N. 183”;

VISTA la legge del 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare l’articolo 14 che contiene disposizioni in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13.09.2016 sulla “Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale;

VISTA la legge del 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il Capo II, che disciplina il lavoro agile;

VISTO il DPCM (Funzione Pubblica) 30.06.2022 n. 132;

VISTO il CCNL 2019 – 2021 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022 ed in particolare il Titolo V - Capo I Lavoro agile

VISTO il CCNL 2022 – 2024 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 27 gennaio 2025 ed in particolare il Capo III artt. 13 e 14 Lavoro agile che ha modificato, integrandolo, il predetto Titolo V Capo I;

VISTO l'art. 7 comma 6 lettera ae) del CCNL 2022/2024 ai sensi del quale sono oggetto di contrattazione collettiva nazionale integrativa “i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile (...) e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile (...)”;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del lavoro agile nell'ambito del Ministero della Difesa sottoscritto in data 10 luglio 2023.

SOTTOSCRIVONO

ai sensi degli artt.7 e 8 del CCNL 2022 – 2024, la seguente Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'Amministrazione Difesa parte giuridica – stralcio sul lavoro agile - per il triennio 2025-2027.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente contratto si applica al personale del Ministero della Difesa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o part-time, inquadrato nelle aree funzionali dell'A.D. nonché al personale in posizione di comando in entrata.

Articolo 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione)

1. Il presente contratto integra il CCNI relativo al personale del Ministero della Difesa triennio 2024-2026 parte giuridica e gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo a quello di sottoscrizione in via definitiva.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o PEC, almeno tre mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni contrattuali rimangono, comunque, in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNI.
3. Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive di livello nazionale.
4. I criteri definiti in sede nazionale dal presente CCNI sono oggetto di adeguamento territoriale con successive contrattazioni di sede ai sensi dell'art. 7, comma 7, CCNL 2022/2024.

TITOLO II LAVORO AGILE

Articolo 3 (Criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile)

1. Il lavoro agile è una delle modalità ordinarie della prestazione di lavoro subordinato, senza vincoli di luogo e di tempo, che avviene, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, previa richiesta del lavoratore, in presenza delle condizioni minime (attività cd. “smartabili”, descritte nel PIAO/POLA, e supporto tecnologico) con

la sottoscrizione di un accordo la cui adesione ha natura consensuale e volontaria, nel rispetto del principio di pari opportunità e di non discriminazione.

2. Le istanze di accesso alla prestazione lavorativa in modalità agile possono essere presentate da tutto il personale che può svolgere attività smartabile, in qualsiasi momento dell'anno. Qualora, il responsabile, per ragioni organizzative, motivate per iscritto, non ritenga possibile accogliere tutte le istanze presentate dal proprio personale, in possesso dei requisiti minimi di cui al Regolamento in premessa, le stesse verranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di priorità nell'ordine sotto indicato e che le categorie di cui alla lettera a) sono previste dall'art. 4, comma 1 lettera b) del d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105:
 - a) dipendenti con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; dipendenti con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; dipendenti che assistano un familiare con disabilità ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 cd. "caregiver";
 - b) dipendenti che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute personali o familiari;
 - c) lavoratrici in stato di gravidanza, fuori dal periodo di astensione obbligatoria;
 - d) dipendenti che abbiano compiuto 60 anni di età;
 - e) dipendenti pendolari per i quali la distanza tra domicilio dichiarato e sede di lavoro sia superiore a 25 Km o che prestino servizio nelle città metropolitane di cui alla legge 07.04.2014 n.56;
 - f) dipendenti che si trovino in altre situazioni personali, sociali o familiari ritenute dal datore di lavoro meritevoli di considerazione e rispondenti all'efficienza della struttura/servizio.

Articolo 4

(Casistiche in cui è possibile ampliare il numero dei giorni di lavoro agile)

1. Fermo restando l'ampliamento delle giornate di lavoro agile ai sensi dell'art. 13, comma 3, del CCNL 2022/2024, rispetto a quelle previste per il restante personale, nei confronti dei lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazioni di gravità ai sensi della Legge 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal D.lgs 151/2001 a sostegno delle genitorialità, le parti, in base all'art. 7, comma 6, lettera ae), del CCNL 2022/2024, individuano le ulteriori casistiche, cui estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile, rispetto a quelli definiti in sede di confronto, nel seguente elenco:
 - a) dipendenti che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute personali o familiari,
 - b) lavoratrici in stato di gravidanza, fuori dal periodo di astensione obbligatoria;
 - c) dipendenti che abbiano compiuto 60 anni di età;
 - d) dipendenti pendolari per i quali la distanza tra domicilio dichiarato e sede di lavoro sia superiore a 25 km o che prestino servizio nelle città metropolitane di cui alla legge 07.04.2014 n.56;

- e) dipendenti che si trovino in altre situazioni personali, sociali o familiari, ritenute dal datore di lavoro, meritevoli di considerazione e rispondenti all'efficienza della struttura/servizio, ivi comprese le ipotesi di allerte meteo, calamità naturali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alluvioni, frane, valanghe, eventi sismici etc.) e scioperi.

Dichiarazione congiunta N.1

Le parti condividono l'opportunità che il lavoro agile possa essere utilizzato al fine di raggiungere l'obiettivo formativo utile alla valutazione della performance anche nei confronti dei dipendenti con prestazione lavorativa non rientrante fra quelle esplicabili in modalità agile

Dichiarazione congiunta N.2

Le parti precisano che in tema di lavoro da remoto, con particolare attenzione all'istituto del "co-working" sarà oggetto di apposito confronto e contrattazione secondo le modalità esplicitate nell'art. 5, comma 3, lettera g) ed art. 7, comma 6, lettera ae) del CCNL 2022/2024.

NORME FINALI

Articolo 5 (Verifiche)

1. Nel primo anno di vigenza del presente CCNI, l'Amministrazione assumerà tutte le iniziative necessarie ad assicurare la piena conoscenza del medesimo da parte di tutto il personale in servizio.
2. Al termine dell'indicato primo anno di vigenza, e successivamente con cadenza annuale, l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali procederanno, altresì, ad una verifica della sua effettiva attuazione.

Articolo 6 (Rinvio al CCNL vigente)

1. Per quanto non espressamente o diversamente previsto dal presente contratto, si rinvia al vigente CCNL comparto Funzioni Centrali.

In datale parti hanno provveduto alla sottoscrizione dell'ipotesi di CCNI.

Roma,

| | |
|---|--|
| PER L'AMMINISTRAZIONE LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA | |
| Il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale civile (Dott.ssa Maria DE PAOLIS) | |

| | |
|---|--|
| Il Vice Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa (Gen. B. Luca MENNITTI) | |
| Il Capo del I Reparto del Segretariato Generale della Difesa (Dott. Lorenzo MARCHESI) | |
| Magistrato del Consiglio della Magistratura Militare (Dott.ssa Anna MARCONCINI) | |
| PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI | |
| CISL FP | |
| CONFINTESA FP | |
| FLP | |
| CONFSAL UNSA | |